352.2
V86r

G-12-34. c. 40-

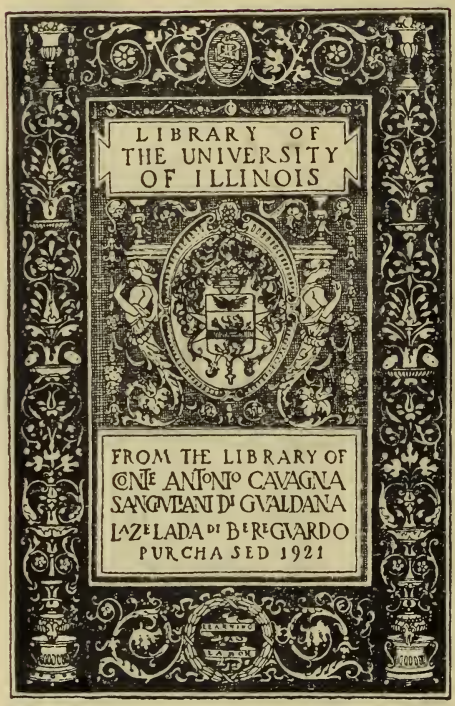

352.2
V86r

Città di Voghera

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA E RURALE

APPROVATO

CON DECRETO REALE 8 AGOSTO 1858

VOGHERA
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE GATTI
1858.

352.2
V867

24 May 50 E. SEXTON

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno,
Veduta la legge 7 ottobre 1848,
Sentito il parere del Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento di polizia urbana e rurale deliberato nella seduta del 15 ultimo scorso giugno dal Consiglio Comunale di Voghera, e vidimato d'ordine nostro dal Ministro predetto.

CAVAGNA LIBRARY

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Sommariva Perno addì 8 agosto 1858.

VITTORIO EMANUELE

Registrato al Controllo Generale
addì 13 agosto 1858.
Registro 38. Decr. Amministrat. a carte 226
WEHRLIN

Visto, Il Guardasigilli
DE - FORESTA.

C. CAVOUR.

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA E RURALE

E DELLE GUARDIE CAMPESTRI

PARTE PRIMA

POLIZIA URBANA.

CAPO PRIMO

Polizia degli Abitati, delle Contrade, dei Vicoli e dei luoghi pubblici e privati.

Art. 1. È proibito di gettare o lasciar cadere dai tetti, dalle finestre, dai balconi, dalle porte e botteghe, o di trasportare in qualsiasi modo, sì di giorno che di notte, nelle vie o piazze qualunque oggetto, che ingombri, occupi od insudicii i siti pubblici e di privato passaggio, o possa offendere, o molestare le persone in qualsiasi modo.

Art. 2. È obbligo dei proprietari e possessori di case ed inquilini di botteghe di far eseguire la spazzatura

l' inaffiamento, lo sgombro della neve e del ghiaccio nella strada cui confrontano le case e botteghe rispettive, e nei tempi e modi che verranno dal Sindaco determinati con apposito manifesto, ad eccezione che tali opere venissero dal Municipio date ad appalto, o fatte eseguire ad economia in tutto od in parte.

Art. 3. Non si potranno in avvenire tramandare sulle contrade e luoghi pubblici le acque dei lavatoi, delle pozzanghere, delle scuderie, e di qualsiasi scolo immondo, per cui li condotti scaricatori di tali materie dovranno togliersi, od otturarsi dai proprietarii dei medesimi costruendo i relativi pozzi neri di sufficiente capacità a riceverle e contenerle, e ciò entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento: in difetto, tali opere saranno fatte eseguire dal Sindaco (previo l' avviso di cui all' art. 137) a maggiori spese del proprietario, oltre la pena per la contravvenzione.

Art. 4. I proprietari delle case non potranno opporsi acchè dal Municipio vengano stabiliti pisciatoi nelle parti esterne di esse, che si riconosceranno più addatte.

Art. 5. È stretto obbligo nei siti pubblici di valersi esclusivamente degli appositi pisciatoi: chiunque venisse colto in atto di soddisfare a naturale bisogno fuori di questi, sarà dichiarato contravventore.

Art. 6. Le finestre delle cantine verso le strade od altri luoghi pubblici non possono venire otturate con letame, paglia, o qualsiasi materia di brutto aspetto.

Art. 7. Di conformità agli articoli 734 e 735 del Codice Penale, è proibito di guastare od imbrattare con scritture, pitture, segni od in qualsiasi modo i

muri, le porte, le finestre di qualunque casa od edifizio, sì di pubblica che di privata spettanza, come pure i muri di cinta ed i sedili lungo i pubblici passeggi.

Art. 8. Tutti i bottegai dovranno sempre tener pulito il suolo avanti la rispettiva bottega.

Art. 9. Tutti i proprietari di case saranno tenuti fra un anno, dal giorno della pubblicazione del presente regolamento, di far costrurre un sufficiente numero di latrine e lavelli per l'uso degli abitanti delle medesime. In difetto vi provvederà il Sindaco, a norma del disposto negli articoli 166 e 167 della legge 7 ottobre 1848.

Gli inquilini saranno tenuti di mantenere l'esterno dei cessi e dei lavelli in istato di possibile proprietà e pulitezza.

Art. 10. Tutti i proprietarii ed inquilini dovranno mantenere costantemente puliti gli anditi, le scale e le corti delle loro case.

Dovranno pure i proprietarii fare imbiancare o colorire i muri tanto esterni quanto interni delle loro case, quando ciò venga riconosciuto necessario dal Consiglio Comunale per apposita motivata deliberazione, ed anche ordinata dal solo Sindaco, nei casi urgenti, in forza delle speciali facoltà che gli competono come all'art. 166 N. 5 della legge Comunale.

Art. 11. I pozzi d'acqua viva dovranno essere muniti di un parapetto dell'altezza non minore di centimetri 80, ed ogni volta che le acque dei medesimi si riconoscano corrotte ed impure dovranno per cura ed

a spese dei proprietari e possessori, essere spurgati, mediante lo eseguimento di tutto ciò che dal Sindaco o chi per esso, sarà ravvisato necessario, sentito previamente l'avviso scritto di persona dell'arte.

Art. 12. Ciascun proprietario di case od inquilino sarà tenuto di far costrurre apposite fosse per depositarvi i letami e le materie fetenti, e tenerle costantemente coperte per modo che non tramandino esalazioni mefitiche e perniciose all'igiene.

Detti concimi saranno poi trasportati fuori di Città, e collocati alla distanza almeno di metri 200 dal ciglio esterno della strada di circonvallazione, e da qualsiasi abitato, e di metri 30 dai bordi delle strade Reali e Provinciali.

Il trasporto suddetto sarà effettuato dalla mezzanotte alle sei ore del mattino dal 1.° marzo a tutto ottobre, e nelli altri mesi dell'anno in qualunque giorno ed ora, eccettuati quelli di mercato e festivi.

Art. 13. Il trasporto del letame come pure di paglie, stramaglie, terra, rottami e simili, dovrà essere eseguito in modo che non se ne disperda sul suolo delle strade e piazze.

Art. 14. I pozzi neri, le latrine e le cloache dovranno essere costrutte in modo che non ne possa esalare alcun fetore, ed in distanza tale dai pozzi di acqua viva da evitare la filtrazione, di capacità tale da richiedere il vuotamento non più di una volta all'anno; e mediante pure lo eseguimento di quelle operazioni che dal Sindaco verranno prescritte, sentito l'avviso di persona dell'arte; essendo rigorosamente

proibito che le materie di dette latrine o fogne siano in qualsiasi modo tramandate nelle tombinature delle contrade.

Art. 15. Lo spurgo ed il vuotamento delle latrine, delle cloache e dei pozzi neri non potrà eseguirsi fuorchè nei mesi di ottobre a tutto marzo, e dalla mezzanotte ad un ora prima del levar del sole, e previa licenza in iscritto del Sindaco, nel qual tempo dovrà eseguirsi il trasporto delle materie in vasi o bigoncie affatto immuni da guasti o sconnessure che lascino disperdere le parti liquide, o tramandino fetore; e tali recipienti dovranno anche essere coperti superiormente con ante ferme alle sponde, mediante *ase* snodate o in altro modo equivalente.

Art. 16. È proibito l'ammucchiamento e lo spurgamento delle materie indicate nell'art. precedente, se non alla distanza almeno di metri 400 dal ciglio esterno della strada di circonvallazione, 200 dagli abitati esterni alla medesima, e metri 100 dai bordi delle strade Reali e Provinciali.

Ad eguale rispettiva distanza dovranno tenersi ed allogarsi li vasi e bigoncie menzionate nell'articolo precedente.

Art. 17. I proprietari di latrine o chi per essi, che contravverranno al disposto degli articoli 14, 15 e 16 incorreranno nell'ammenda non minore di lire dieci.

Art. 18. Li venditori di merluzzo e stoccofisso dovranno porlo a macerazione in siti non esposti al pubblico, e cambiarvi l'acqua due volte al giorno da maggio a settembre, ed una volta negli altri mesi

dell' anno, onde non possa tramandare cattivo odore. Queste acque poi non potranno essere versate nè nelle contrade, nè nelle corti, ma bensì in condotti sotterranei fluenti nelle cloache o pozzi neri.

Art. 19. Non si potranno lasciare in qualsivoglia luogo fra l' abitato, od in vicinanza delle case cumuli di bachi da seta morti, nè di letti dei medesimi, quali si dovranno trasportare immediatamente alla distanza prescritta nel precedente art. 16 e coperti in modo da non tramandare fetore.

È pure proibito di gettare sì questi che le acque che avranno servito per la filatura dei bozzoli nelle strade od in qualsivoglia sito da cui possa derivare fetore, o mescolamento di dette acque con quelle che servir debbono all' umana economia.

Art. 20. Tutte le filature dovranno essere tenute nella massima pulizia, ed i proprietari delle medesime dovranno annunciare otto giorni prima l' annuale loro apertura e chiusura al Sindaco, per quelle misure igieniche che si crederà del caso.

Art. 21. Queste filature dovranno essere ridotte in guisa, che le acque delle loro caldaie siano, mercè canali ben coperti, avviate fuori dell' abitato, e dentro gore od altri canali d' acqua corrente, che non inserva agli usi domestici o d' abbeveramento ai bestiami; e ciò non potendo effettuarsi, sarà il proprietario tenuto di procurarne lo scolo, anche con canali coperti, in sito appartato, dentro una fossa profonda e chiusa, alla distanza dalle case abitate che sarà determinata dal Sindaco; o quando lo scolo di dette acque, per la po-

sizione della filatura, non sia possibile, farle trasportare in detta fossa con tinozzi o vasi ben chiusi, al momento in cui vengono estratte dalle caldaie, e prima che siano diventate fredde.

Art. 22. Li filugelli, bigattoni e qualsiasi immondezza proveniente dalle filature, si dovranno giornalmente trasportare in recipienti ben chiusi fuori dalla Città, e a quella distanza precisata per le materie delle latrine al precedente art. 16; coprendole ivi di mano in mano con terra sufficiente a trattenere lo svolgimento dei mefitici odori, ed otturandole poi definitivamente con trenta centimetri circa di terra in altezza, da non aprirsi per estrarne tale materia, neanche per ingrassare li terreni, se non ne' tempi d'inverno.

Art. 23. Alla distanza di 600 metri da qualsiasi abitato si potranno esporre li filugelli e le *morresche* ad essiccare, e colle cautele che verranno dal Sindaco prescritte.

Art. 24. Tutti i trasporti sia di concimi che di ogni altra materia fetente, dovranno eseguirsi per la via più breve, che mette alla strada di circonvallazione.

Art. 25. Gli esercenti fabbriche e manifatture d'ogni genere dovranno far costrurre i loro fornelli in modo, che servano all'uso cui sono destinati, col minore possibile incomodo dei vicini.

Art. 26. Gli animali, come cavalli, muli e simili, morti naturalmente od uccisi per malattia dovranno per cura ed a spesa dei loro proprietarii previa denunzia al Sindaco, essere interrati entro apposita fossa della profondità non minore di metri 1, 50 ed alla distanza di

almeno 200 metri dalla Città e suoi sobborghi, e la terra che coprirà i detti animali dovrà essere ben calcata onde impedirne ogni putrida esalazione.

La sola pelle di questi animali potrà essere lasciata ai proprietarii quando lo si consenta dal Sindaco in seguito a parere del Civico Veterinario.

Lo stesso si praticherà per le bestie bovine, sempreechè lo smercio delle carni fosse riconosciuto nocivo.

CAPO SECONDO

Dello smercio di cibi e bevande.

Art. 27. I fornari e i fabbricanti e venditori di commestibili e bevande d'ogni specie dovranno all'apertura del loro stabilimento, e successivamente ogni anno nel mese di gennaio farsi inscrivere in apposito registro dal Sindaco, o chi per esso nell'Ufficio Municipale, e così pure darne avviso al medesimo, quando cessino dal loro esercizio.

Art. 28. I commestibili e le bevande di qualunque sorta, sia nelle botteghe sia nella pubblica piazza, che fossero guasti, alterati o corrotti, e per qualunque motivo nocivi alla salute, saranno dal Sindaco, a termini delle facoltà di cui lo investe la legge 7 ottobre 1848 (art. 166 N. 4), sequestrati.

Sarà in facoltà del Sindaco di farsi rimettere gli assaggi dei commestibili e delle bevande sospetti, e di compire tutte le prove che ravviserà necessarie, sospendendone nel frattempo lo smercio.

I venditori poi di commestibili o bevande guaste, alterate o corrotte saranno denunciati al Giudice per la procedura penale, a termini degli articoli 732 N. 8 e 735 del Codice penale.

Art. 29. È proibito d'introdurre in Città, per lo smercio, carni di bestie d'ogni specie macellate fuori della medesima, salvo quelle fresche ed ancora sotto pelle, semprecchè l'introduttore riporti prima un attestato del Veterinario Municipale comprovante la sanità delle medesime.

I cittadini però per loro uso domestico potranno introdurne fino alla quantità di chilogrammi quattro.

Art. 30. La macellazione e la vendita delle carni di bestie bovine e pecorine non potrà eseguirsi che a mente del regolamento di polizia per l'esercizio dei macelli approvato con Regio Decreto 17 aprile 1854, ed è proibito il macellamento e la vendita delle carni fresche dei maiali nel mese di giugno, luglio, agosto e settembre; ed è pure proibito il macellamento delle così dette scrofe, e dei maiali affetti dalla così detta *gramigna* o *gragnuola*, o da qualsiasi altra malattia.

Art. 31. I venditori di carne di maiale non potranno vendere e ritenere, sotto qualsiasi forma od in qualunque maniera, carni che non provengano dall'esercizio per cui si sono fatti inscrivere, giusta il precedente art. 29, e non potranno mescolare altre carni con quelle porcine, o con avanzi provenienti da salami o lardi vecchi.

Art. 32. La estrazione e lavatura delle budella conservate dai venditori di maiali nei recipienti, non potrà

effettuarsi che dalle ore dieci pomeridiane allo spuntar del sole.

Art. 33. Le carni macellate per provviste domestiche, nel loro trasporto in luoghi aperti al pubblico, debbono essere coperte, eccetto le quantità non eccedenti il peso di quattro chilogrammi.

Art. 34. Negli alberghi, caffè, locande, osterie, bettole e simili esercizi, è vietato di usare utensili di cucina in rame, che non siano bene stagnati, e di conservare vini, liquori ed acque gazose in recipienti di metallo, escluso il ferro bianco o latta bianca.

I lattivendoli pure, non potranno tener latte, *panera*, burro e simili, entro recipienti di rame qualunque.

Art. 35. Gli esercenti pubblici di cui all'art. 34 non potranno esporre al pubblico l'insegna del loro esercizio se non sarà stata prima approvata dal Sindaco. Dovranno poi tener chiuso l'esercizio durante la notte, incominciando dalle ore undici di sera, salvo quelli, che otterranno speciale permesso in iscritto dal Sindaco.

Dall' *Ave Maria* della sera fino alle undici ore, dovranno tenere acceso un lume sopra tutte le porte d'ingresso del modello uniforme da stabilirsi dall'Autorità Comunale.

Art. 36. I fornai non potranno ricusarsi di cuocere pane di qualunque avventore, e dovranno loro restituirlo cotto a dovere.

Art. 37. I mugnai non potranno rifiutarsi di macinare a chiunque nei loro molini, tenendo il numero d'ordine in cui gli accorrenti presenteranno i loro generi

alla macina, procurando che li medesimi siano serviti al più presto possibile.

Art. 38. Ogni mugnaio dovrà mantenere nel suo molino a pubblica vista, ed in sito chiaro una regolare stadera e le nuove misure e pesi, acciocchè gli accorrenti possano all' uopo servirsene per la verificazione dei grani e delle farine. Dovranno pure avere nei loro molini un tavolato, onde collocarvi sopra i sacchi delle granaglie e farine in modo, che non possano contrarre umidità dal suolo o dai muri.

La mercede o diritto di macina, dovuta ai mugnai, è fissata in ragione di un quindicesimo sul peso o sulla misura dei cereali.

Art. 39. I mugnai, aventi il molino entro il recinto della Città, dovranno lasciar libero corso alle acque destinate alli medesimi, osservando, che queste non straripino, od allaghino le contrade, piazze, cantíne e simili.

Art. 40. Non potranno i mugnai arrestare od impedire in qualsiasi modo il libero corso delle acque destinate ai loro molini; e saranno tenuti nel tempo che verrà loro prefisso dal Sindaco, secondo la consuetudine, di fare seguire lo spurgo regolare del rispettivo tratto di *roggia* conducente le suddette acque.

CAPO TERZO

Conservazione e sgombro delle contrade, delle piazze ed altri luoghi pubblici

Art. 41. Nessuno potrà mai occupare il suolo pubblico fuorchè nelle località destinate per i mercati, e

mediante l' osservanza delle prescrizioni dei relativi regolamenti, ed annessa tariffa.

Le occupazioni di suolo pubblico per causa di costruzioni o di riattamenti di edifizi, o di scavi, non potranno aver luogo senza il permesso in iscritto del Sindaco. Una tale permissione è parimenti necessaria a chi voglia dare giuochi o spettacoli, o piantare baracche per qualsiasi oggetto nei siti pubblici.

Art. 42. Non sarà lecito a qualunque bottegaio di occupare, oltre la linea del muro avanti il rispettivo negozio, alcuno spazio, per tenervi a mostra le sue merci; e saranno solo tollerate le vetrine di sporgenza non maggiore di centimetri venti.

Art. 43. Gli esercenti botteghe da caffè e liquoristi, potranno occupare il suolo pubblico nelle piazze e davanti le loro botteghe con sedili e tavoli, colla autorizzazione del Consiglio Delegato, e mediante il pagamento di un dritto, da previamente convenirsi.

Art. 44. È proibita l'occupazione delle contrade, e dei portici della piazza con banchi di frutta, verdura od altra merce di qualsiasi genere, quali dovranno tenersi nei siti loro destinati.

Sarà però questa tollerata sotto gli archi dei portici, in caso d' intemperie, purchè ne lascino libero il passaggio.

Art. 45. È proibito di ingombrare le contrade, piazze ed altri luoghi pubblici con cumuli di sassi, rottami, sabbia, terra, travi, paglia, strami e qualsiasi altro oggetto, sì di giorno che di notte.

Art. 46. Chiunque faccia degli scavi, o qualche altra opera nelle strade, per cui si debbano smuovere i marciapiedi, le ruotaie, od il selciato, avrà esclusivo obbligo di ricollocarli, riattarli e mantenerli per mesi sei successivi, facendo eseguire le opere necessarie per mezzo di persone dell' arte.

Art. 47. Nella costruzione o riparazione di fabbriche dovranno essere trasportati, o calati i rottami, il calcinaccio, le travi, le tavole e simili, in modo da impedire il polverio, e rimuovere ogni pericolo di sinistro accidente; usando tutte le precauzioni che verranno prescritte dal Sindaco.

Art. 48. Non sarà lecito ad alcuno di lasciare sulle piazze, strade od altri luoghi pubblici, carri, carretti, vetture, bestie da soma e simili, salvo nel caso di doverle caricare, o scaricare, collocandole però in modo, che non venga impedito il libero e comodo transito, e ponendovi un lume vicino se di notte.

Art. 49 Nessuno potrà, senza preventivo permesso del Sindaco, praticare negli acquedotti della Città nuove cataratte per uso privato, e quelle già esistenti dovranno essere dagli utenti diligentemente mantenute in buono stato, e munite di solide ribalte.

Art. 50 Per tutte le fabbricazioni, riparazioni, aperture di porte e finestre e pei riattamenti di ogni genere di case verso le piazze e le contrade, si dovrà osservare il disposto del regolamento d'Ornato.

Art. 51 La casa o edifizio minacciante rovina dovrà essere riparata colle cautele che saranno determinate

dal Sindaco e Consiglio delegato, sentito il parere dell'Ingegnere Municipale.

La deliberazione relativa verrà notificata al proprietario; ed ove nel termine prefisso il proprietario non eseguisse le riparazioni colle indicate cautele, esse verranno fatte eseguire d'ufficio dal Sindaco a maggiori spese del proprietario.

Art. 52 I mercanti, artigiani e bottegai di qualunque sorta, volendo appor padiglioni o tende all'entrata delle loro botteghe, dovranno ottenere il permesso del Sindaco, e collocarli in modo da non impedire il libero transito.

Art. 53 Occorrendo di dover gettare sulle contrade e luoghi pubblici, le nevi cadute a fine di alleggerire i tetti delle case, incomberà ai proprietarii o loro rappresentanti l'obbligo di riportarne preventivamente il permesso, e di uniformarsi alle disposizioni che loro saranno prescritte.

Art. 54 Sarà proibito di gettare le nevi, il ghiaccio, le materie e simili negli acquedotti che attraversano la Città, e di condurre dette materie altrove che nel sito prefisso.

Art. 55 È proibito di passare con carri, carrette ed animali qualsiansi sotto i portici della piazza, nelle allee della strada di circonvallazione e nella contrada del Teatro; in quest' ultima potranno però accedervi le sole vetture nella ricorrenza degli spettacoli Teatrali, e trattenimenti serali del Casino, avvertendo di tener l'entrata dalla piazza, e la sortita dalla via Emilia.

Art. 56 Nessuno potrà passare per i luoghi indicati nell'articolo precedente con carichi di legna, palerie, travicelli, fieni e stramaglie o con altro qualsiasi oggetto voluminoso e scomposto, che incagliar possa il libero transito.

Art. 57. È proibito ai maniscalchi di tener fermi, in luoghi pubblici, cavalli bestie da soma e buoi, per la ferratura ed altre operazioni.

Art. 58. I fabbri ferrai, ramai, falegnami e bottai, non potranno lavorare sotto i portici, nè sulle piazze, nè lungo le contrade, nei vicoli, od altri luoghi pubblici, ma solo nelle loro botteghe o nei sotterranei, ed ogni lavoro che disturbi il vicinato sarà loro interdetto dalle ore undici di sera all'*Ave Maria* del mattino.

Art. 59. I conducenti di carri o carrettoni, tanto vuoti che carichi, con oggetti di qualunque genere in transito, non potranno passare attraverso alla Città; ma dovranno percorrere la strada di circonvallazione.

Art. 60. È proibito di transitare per la Città con cavalli, pecore, maiali e bestie bovine nell'andata e ritorno dai mercati e fiere, dovendo questi tenere la strada di circonvallazione.

Art. 61. È proibito di giuocare sulle strade, piazze ed allee, che servono al pubblico passeggio, al pallone, alla palla, alle *boccie*, al bastoncino o *cirimella*, alla trottola ed altri, dai quali possa venir recato danno o molestia ai passeggieri. È parimenti proibito di gettar palle, neve, ciottoli, di scaricare, anche per giuoco, armi da fuoco, ed accendere o gettar *fusette* o qualunque siansi altri razzi incendiarii.

Art. 62. È proibito di stendere od appendere, per far asciugare, pulire o simili, tele e panni di qualunque sorta lungo le strade, nelle piazze e nelle allee.

Art. 63. È proibito di salire sopra gli alberi dei viali pubblici, di sfrondarli od altrimenti guastarli, di lanciar pietre contro di essi, o di staccarne dei rami.

CAPO QUARTO

Sicurezza delle persone e delle cose.

Art. 64. Le bestie sì da sella che da tiro debbono essere condotte nell'interno della Città al passo od al piccolo trotto; ed i conducenti useranno tutte le cautele necessarie, perchè non sia recato danno a chiunque

In caso di straordinario concorso saranno le bestie suddette sempre condotte al passo.

Art. 65. Nel percorrere la Città di notte tempo dovranno le vetture essere munite di fanali accesi, ed essere condotte al passo od al piccolo trotto.

Art. 66. Ogni carro o carrettone dovrà avere un conducente, e questi dovrà sempre andare a lato o davanti le sue bestie per dirigerle, a meno che le guidi colle redini.

Art. 67. Sono vietate le lunghe file di carri e carrettoni nello andare per le strade; ed i loro conducenti debbono tenerli ad una distanza non minore di metri dodici, ogni due carri o carrettoni.

Art. 68. I vetturali o carrettieri d'ogni sorta non possono far strepito colle fruste in Città, nè di giorno nè di notte.

Art. 69. Ogni anno entro il mese di gennaio dovranno i vetturali ed i carrettieri dichiarare alla Segreteria Municipale il loro nome, cognome, abitazione, ed il numero delle vetture, dei carretti e dei cavalli, e la condotta che eserciscono.

Coloro che intendono intraprendere un tale mestiere durante il corso dell'anno, debbono far prima una tale dichiarazione.

Art. 70. Nel caso di pubblici urgenti servizii, non potranno i vetturali ed i carrettieri sotto qualsiasi pretesto ricusare di fare le condotte che saranno loro ingiunte dal Sindaco.

Art. 71. Le bestie bovine debbono essere condotte per la Città o legate con fune od aggiogate, e mai sbandate e senza conducente.

Art. 72. Chiunque abbia a percorrere la Città con ferri da segare, o con falci, dovrà tenere gli uni legati lungo l'asta, e le altre avviluppate in modo da non recar danno a chicchessia.

Art. 73. Non si possono tenere sui balconi o finestre delle case vasi di fiori od altri oggetti, se non bene assicurati con bacchette di ferro, per modo da escludere il pericolo della loro caduta, ed in caso di inaffiamento dovranno questi essere ritirati nell'interno della casa.

Art. 74. I ponti delle fabbriche debbono essere costrutti in modo, da impedire qualunque siasi infortunio, e che non lascino luogo alla caduta di rottami o materiali.

Art. 75. A termini dell'art. 166 N. 2 della legge 7 ottobre 1848 e sotto le comminatorie portate dagli art. 732 e seguenti del codice penale, dovranno i proprietari,

in occasione di riparazioni di case, muri o tetti, o di scaricamento di neve dal tetto verso strada, far porre con autorizzazione del Sindaco, segnali visibili, come travicelli od altro alle facciate delle case, ed immediatamente sgombrare prima di sera il suolo pubblico.

Quando nel tempo prestabilito non si potesse operare lo sgombro, riconosciutane dal Sindaco la impossibilità, si dovrà dal proprietario tenere di notte tempo nel luogo ingombrato un lume acceso, e formarvi un riparo se vi siano scavi.

Art. 76. Tutti i tetti, le balconate ed i terrazzi dovranno mantenersi in istato da non lasciar pericolo nè per caduta di tegole, lastre, pietre, od altro.

E qualora siavi qualche muro, tettoia o balconata sporgente che minacci rovina, dovrà subito ripararsi dal proprietario al primo avviso del Sindaco; in difetto sarà riparato a sue maggiori spese.

Le persiane tanto delle balconate che delle finestre, dovranno tutte essere provviste ed assicurate da' necessari ordigni per loro uso e contro ogni pericolo di caduta.

Art. 77. I cani di ogni razza non possono essere condotti e tenuti in luoghi aperti al pubblico, se non sono muniti di museruola e di un collare con sopra inciso a tutte lettere il nome del proprietario.

I cani di grossa specie, *il bul-dogs* e quelli di razza mastina, debbono inoltre essere tenuti con funicella o catenella.

Art. 78. Non è permesso di condurre cani in luoghi chiusi, destinati a pubbliche riunioni.

Art. 79. I cani per i quali non verranno usate le proposte cautele saranno ritirati e messi sotto sequestro per ore ventiquattro, tempo utile a ritirarli; ed il proprietario dei medesimi oltre il pagamento del mantenimento, dovrà pure pagare un ammenda di lire cinque.

In caso poi che non venisse ritirato il cane nel tempo suindicato, sarà fatto ammazzare.

Art. 80. Il cane da cui sia stata morsicata qualche persona, dopo esperimento per riconoscere se si trovi o non affetto da idrofobia, verrà ucciso.

CAPO QUINTO

Degl' incendi.

Art. 81. Nei casi di incendio in tempo di notte, tutti i proprietari ed inquilini delle case vicine, debbono tosto illuminare le finestre.

Art. 82. I *brentatori*, muratori e *camali* saranno tenuti al primo tocco di campana di accorrere sì di giorno che di notte, muniti dei loro istrumenti sul luogo dell' incendio, ed ivi adoperarsi e trattenersi per tutto il tempo necessario, sotto la direzione del Civico Ingegnere.

Art. 83. I mugnai, i direttori, e i campari dei rivoli d' irrigazione saranno tenuti in tale occorrenza di dirigere l' acqua in quei cavi, pei quali potrà essa maggiormente approssimarsi al sito dell' incendio.

Art. 84. I possessori ed inquilini delle case dovranno fare almeno una volta all' anno, spazzare diligentemente le gole dei camini.

Art. 85. È vietato di tener fieni, strami, legna da fuoco od altro combustibile a contatto dei camini o forni, quando non siansi a giudizio delle persone dell' arte adoperate le precauzioni necessarie a rimuovere ogni pericolo d' incendio.

È pure proibita l'introduzione in Città di fieni e stramaglie qualunque, non bene essiccati, che col loro fermento possano accagionare incendio.

Art. 86. Non si potrà far fuoco nè accender carbone in quei membri delle case ove non siavi camino. Non si potrà accender fuoco nelle piazze, contrade e cortili delle case, onde allontanare il pericolo dell'incendio; nè si potranno accendere falò in luoghi pubblici.

Art. 87. Non si potranno costrurre camini nelle case, senza che siano condotti sino al tetto e vi sovrastino coi loro fumaiuoli almeno di un metro.

I camini che ancora esistessero in contravvenzione a quest'articolo, dovranno togliersi o ripararsi in sua conformità, salvo che speciali ragioni debitamente accertate consiglino altrimenti.

Art. 88. Gli spazzacamini dovranno far fede al Sindaco della loro idoneità, e moralità e verranno inscritti sopra un apposito registro da tenersi nella Civica Segreteria.

Art. 89. Quando in prossimità delle canne dei camini vi fosse qualche trave, o altro legname sottoposto ad accender, dovranno i padroni di casa farvi apporre e mantenere in buono stato gli opportuni e sicuri ripari.

Art. 90. Gli spazzacamini, o per essi i loro capi, saranno tenuti di rendere avvertiti tanto il proprieta-

rio, quanto il Sindaco, qualora lungo il condotto dei camini vi si trovi qualche legno o traverso in contatto, con pericolo che vi si appicchi il fuoco.

CAPO SESTO

Dei mercati.

Art. 91. Tutte le derrate o generi di qualunque natura che s' introdurranno in Città per essere esposti pubblicamente in vendita, non possono vendersi altrove che nelle località appositamente destinate ai mercati. Non potranno pertanto i venditori di dette derrate o generi, anche trasportati su carri e su bestie da soma, circolare per le strade della Città, od esporli nelle corti di alberghi o di privati, per attenderne lo smercio.

Art. 92. Non potranno i venditori o compratori di qualunque genere sui pubblici mercati rifiutarsi di dare agli Agenti Municipali le nozioni che venissero loro richieste sul prezzo, sulle qualità e quantità dei generi e derrate vendute o comprate, permettendone all'uopo anche la visione.

CAPO SETTIMO

Dei mediatori, pesatori, brentatori e facchini.

Arti 93. Chi vorrà esercitare nel Comune la qualità di mediatore, di misuratore, di *brentatore*, di pesatore e di facchino per gli effetti di cui all'art. 100 del

presente regolamento dovrà giustificare la propria moralità, farsi inscrivere alla Segreteria Municipale, e riportarne l' occorrente certificato di iscrizione.

Art. 94. Non possono i mediatori commerciare per conto proprio in generi sui quali esercitano mediazione, nè tenere magazzini o depositi nè per sè medesimi, nè per interposta persona.

Ciascun *brentatore* sarà distinto con una tessera indicante il numero d'iscrizione sul ruolo, ed il nome dell' inscritto. È loro assolutamente vietato di negoziare per proprio conto, od in società con altri, sia direttamente che indirettamente, nel vino, vinaccia, aceto o liquore qualunque.

Venendo loro fatto d' incontrare presso i privati o negozianti vino guasto, od altrimenti nocevole alla salute, dovranno darne avviso al Sindaco, rifiutandosi di misurarlo e portarlo, salvo fosse destinato per la distillazione.

Ogni *brentatore* sarà tenuto di provvedersi le misure di capacità colle loro frazioni, secondo il nuovo sistema dei pesi e misure, senza potersene in alcun modo dipartire; esse porteranno l'impronto della Città, ed avranno il numero corrispondente alla tessera del portatore.

Art. 95. I pubblici facchini dovranno parimenti passare una preventiva dichiarazione presso la Civica Segreteria per l'esercizio del loro mestiere, ove verranno inscritti sul rispettivo ruolo.

Art. 96. I facchini saranno muniti di una tessera uniforme di lastra di ottone, coll' iscrizione *Facchino*

approvato, e col numero d'ordine del ruolo di loro iscrizione, e dovranno portarla costantemente, appesa sul petto dal lato destro, in modo visibile dal pubblico.

Art. 97. Presteranno la loro opera a richiesta di chiunque con tutta fedeltà ed esattezza; e nella misura delle granaglie si serviranno esclusivamente di quelle in vigore.

Art. 98. Non potranno i facchini senz' ordine espresso dei proprietari o conducenti togliere dai carri, od altro luogo, sacchi od oggetti qualunque per trasportarli, sotto pena d' una ammenda non minore di lire dieci.

Art. 99. È proibita fra i facchini ogni associazione, e non potranno i medesimi far compra di grani o biade di qualunque genere, anche per interposta persona, fuori del necessario per proprio uso e delle loro famiglie.

Art. 100. I mediatori, misuratori, pesatori, *brentatori* e facchini riconosciuti, previe le formalità descritte in questo regolamento all' art. 73, hanno diritto alle mercedi portate dalla seguente tariffa.

Cereali.

Per la mediazione, cadun ettolitro cent. venti .	20	
Per la misura cent. cinque .	5	(a carico del
Per porto cent. cinque . .	5	(solo compratore

Bozzoli.

Per la mediazione, cadun miriagramma centesimi venti 20

Foraggi.

(*Fieni d'ogni qualità.*)

Per la mediazione, ogni quintale cent. cinque . 5

(*Stoppia e paglia.*)

Per la mediazione, ogni quintale cent. tre . . 3

Combustibili.

Per la mediazione, per ogni carro a quattro ruote o carretto a più d'un cavallo cent. cinquanta 50
E per ogni carro a due ruote o carretto ad un sol cavallo cent. venticinque 25

Carbone.

Per la mediazione, per cadun quintale cent. venti 20

Paleria.

Per la mediazione, per ogni carro mercantile centesimi trenta 30

Bestiami e commestibili.

Per la mediazione, per ogni cento lire di valore cent. cinquanta 50

Frutta.

Per la mediazione, per ogni quintale cent. venti 20

Vino.

Per la mediazione, per ogni ettolitro centesimi quaranta 40
Per la misura cent. venti 20
Pel trasporto cent. trenta 30
a carico del solo compratore.

S' intendono soppresse tutte le altre onoranze in uso per lo addietro nei contratti di vino.

Altre merci.

Per la mediazione di qualunque merce non compresa nella presente tariffa, per ogni lire cento di valore centesimi cinquanta 50

CAPO OTTAVO

Disposizioni diverse.

Art. 101. Tutte le case a cui si avrà accesso da due o più parti esteriori, non potranno dopo il tramonto del sole averne aperta più d'una. Dalle ore undici di sera sino all'alba del giorno tutte le porte dovranno restar chiuse, e l'obbligo della chiusura sarà a carico dei proprietarii ed inquilini.

Tutti i proprietarii saranno perciò obbligati di munir di porte tutti gli accessi esteriori alle loro case, entro il termine di sei mesi.

Art. 102. Tutti i proprietari di case o di edifizi fronteggianti contrade munite di canale sotterraneo, saranno obbligati a condurre le acque piovane cadenti dai loro edificii entro i detti canali, per mezzo di appositi condotti scorrenti rasenti il muro fino all'altezza di metri tre da terra, dovendo per la restante altezza a raggiungere il suolo, essere incassati nel muro, e quindi per canaletto in cotto aver sfogo nella tomba principale.

Art. 103. Per tutti quelli fronteggianti contrade mancanti di canale sotterraneo, lo scarico dei suddetti condotti verticali avrà luogo rasente il marciapiede, obbligati poi a scaricarli sotto terra nel modo del precedente articolo, sempre quando verrà costrutto il canale nelle medesime contrade.

Art. 104. Le disposizioni dei due articoli precedenti dovranno avere la loro esecuzione nel termine di anni cinque, trascorsi i quali il Municipio li farà eseguire a maggiori spese del proprietario, il quale in questo caso incorrerà inoltre nell' ammenda non minore di lire trenta.

Tutti i proprietari che mettessero mano a riparare le facciate delle loro case, o costrurne delle nuove, dovranno all' atto dell' esecuzione dei lavori, uniformarsi rispettivamente agli articoli 102 e 103.

Art. 105. Tutti i proprietari delle case fronteggianti le contrade, portici e piazze della Città, dovranno nel

termine di anni tre ridurre le imposte di porte, uscii e botteghe in modo che non vengano ad aprirsi esternamente.

Art. 106. È lecito all' Amministrazione di far piantare nell' esterno delle case private lungo le contrade e piazze, quei fanali che ravvisasse necessari di aggiungere per una giusta ripartizione dell' illuminazione notturna; come pure di far eseguire quelle iscrizioni indicative delle vie, e quei numeri d' ordine delle case che occorrano.

Sarà cura del Sindaco di renderne anticipatamente avvertiti i proprietari, i quali non potranno opporvisi.

Art. 107. I proprietari a cui in occasione di riparazione o ricostruzione, occorresse di cancellare o guastare le inscrizioni delle vie apposte sulle loro case, sono tenuti di ripararle a dovere nel termine di un mese dopo terminate le opere; sono inoltre tenuti di mantenere costantemente in buono stato, e scritti a dovere i rispettivi numeri apposti alle loro case.

Art. 108. Quando dall' Amministrazione s' intraprenderà la costruzione dei canali sotterranei, si faranno porre in opera le ruotaie e marciapiedi in tutte od in alcune delle contrade della Città, non ancora provviste di condotto sotterraneo; i proprietari di case e cortili latistanti saranno tenuti a concorrere per una metà nelle spese di costruzione dei marciapiedi, e per una terza parte nelle spese di costruzione dei canali sotterranei di scarico per il tratto prospiciente alla fronte di tali loro case o cortili.

Art. 109. Il suono del tamburo di qualunque dimensione è proibito nell'interno della Città ai ciarlatani e saltimbanchi, ed a qualunque altro privato, salvo col permesso del Sindaco.

Art. 110. Non sarà lecito in verun modo, nè in verun luogo di esporre alla pubblica vista piaghe, deformità, o parti nude del corpo schifose, ributtanti, od indecenti, ad oggetto di eccitare commiserazione o sotto altro pretesto.

Art. 111. Nei luoghi pubblici è proibito a chiunque, tranne il caso di difesa, di ferire e percuotere con passione e brutalmente qualsiasi animale, sebbene di sua proprietà.

Art. 112. Avvenendo, che, o per l'acqua cadente dalle grondaie dei tetti, o per altra causa, il selciato delle vie e piazze si coprisse di ghiaccio, che rendesse pericoloso il passaggio, e non lo si potesse immediatamente rompere, dovranno i proprietari ed abitanti delle case e botteghe latistanti spandere cenere od arena sopra detto ghiaccio, ciascuno per la fronte della sua casa o bottega.

Art. 113. Nella stagione estiva, allorchè sarà fatto invito al pubblico di adacquare i portici e le vie, i proprietarii ed inquilini sovra indicati saranno pure tenuti solidariamente ad adacquare il tratto corrispondente alle rispettive loro case botteghe o recinti.

PARTE SECONDA

POLIZIA RURALE.

CAPO PRIMO

Dei danni e guasti alle proprietà sì pubbliche che private.

Art. 114. Nessuno potrà tenere bestiami o volatili di qualsiasi specie, se non ha fondo proprio od in affitto o a masserizio, su cui farli pascolare, e sostenerli senza danneggiare i vicini, e ciò secondo il disposto della legge 8 luglio 1854 in quanto riflette il mantenimento del bestiame per chi non ha mezzi.

Art. 115. Chiunque voglia tenere capre, becchi pecore, montoni e simili sarà obbligato a farne espressa dichiarazione al registro Municipale.

Questi animali non potranno mai condursi o ricondursi dal pascolo, nè pascolare senza essere obbligati da funicelle od altro, per modo che non possano svolgersi o sbandarsi tanto nei fondi vicini a quello su cui pascolano, quanto lungo le rive delle strade o confini dei fondi attigui a queste, sotto pena dell' ammenda.

Art. 116. In conformità dell' ultimo alinea dell' art. 722 del Codice Penale, sarà lecito ai proprietari, fittaiuoli o massari nei fondi da loro posseduti di uccidere quei volatili che venissero sorpresi nell' istante che recano danno.

Art. 117. Chiunque lascia introdurre bestiami nei fondi altrui incorrerà nell'ammenda estensibile da lire due a lire cinque. Tale ammenda sarà del doppio per coloro, che lascieranno entrare bestiami in campi, vigne, prati ed altri fondi ove siavi raccolto pendente, oltre l'azione d'indennità.

Art. 118. Chiunque senza diritto o licenza transiterà per gli altrui fondi con carri o bestiami, quantunque senza recarvi danno, incorrerà nell'ammenda di lire due per ogni volta.

Non sarà parimente lecito ad alcuno di transitare sebbene solo, sull'altrui fondo se sarà seminato, o con frutti pendenti, ovvero siavi espressa proibizione del proprietario.

Recandovi danno, l'ammenda sarà del doppio, oltre il risarcimento che di ragione.

Se il passaggio pei fondi altrui avesse luogo previa rottura di muri, steccati, siepi, sponde rilevate, o mediante riempimento di fossi, le pene saranno quelle portate dal Codice penale.

Art. 119. Si ricorda il disposto degli articoli 717, 718, 719 del Codice penale contro chiunque traslocasse o dolosamente amovesse termini od alberi di confine, contro chiunque volontariamente cagionasse danno, guasto, o qualunque deterioramento in fondi altrui, tagliando, abbattendo o scavando in qualunque luogo si trovino alberi, viti, od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolti, erbaggi, scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire, facendo pascolare, od abbandonando animali nel fondo altrui, distruggendo

in tutto od in parte siepi, chiusure d'ogni genere, strumenti d' agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi, appianando o colmando fossi o canali.

Sarà obbligo delle guardie urbane e campestri di vegliare sulla trasgressione dei citati articoli di legge, e denunciare i colpevoli al Sindaco per promuovere il relativo procedimento.

Quando poi i sovradetti termini od alberi di confine venissero per negligenza colpevole danneggiati nella loro forma o posizione dai lavoranti nell' arare, zappare od altrimenti, il contravventore, od il proprietario risponsabile del fatto di questi, incorrerà nell' ammenda di L. 10, oltre l'azione per l' indennità.

Art. 120. Non si potrà senza titolo condurre bestiami a pascolare sopra gli argini della Staffora, lungo i fossi e bordi laterali delle allee, strade pubbliche, vicinali o private, nel Campo di Marte ed in altri luoghi pubblici o privati sotto pena dell' ammenda di L. 2 per cadun capo di bestiame.

È pure proibito tanto nei luoghi pubblici che nei privati, di raccogliere erba, strami e simili, sotto qualsiasi pretesto, senza la debita licenza.

Art. 121. Le bestie che si troveranno in abbandono, ed in contravvenzione agli articoli precedenti, saranno a cura degli agenti Municipali, o delle persone danneggiate, tradotte nell' osteria designata dal Sindaco, al quale si dovrà immediatamente darne avviso, nè si restituiranno ai padroni delle stesse, se non quando ne abbiano pagato la spesa del mantenimento, e il risarcimento dei danni, oltre l' ammenda di lire due per ogni capo.

Art. 122. Nessuno potrà vendemmiare prima dell' epoca stabilita dal Consiglio Delegato per apposita deliberazione, e resa nota al Pubblico con manifesto del Sindaco.

Potrà però il Sindaco concedere licenza di vendemmie anticipate, quando la natura delle uve primaticcie lo esigano, od altre speciali circostanze lo consiglino (articolo 163 della legge Comunale).

Art. 123. Nessuno potrà entrare nei fondi altrui a raccogliere grani, fieni, erbe, stoppie ed altri generi di raccolti, abbatter piante, tagliar siepi, esportar pali, se prima non avrà dato prova alle guardie campestri od agli agenti Comunali di essere debitamente a ciò autorizzato. Non si potrà pure andare a spigolare nei campi senza licenza del proprietario.

Art. 124. Chiunque entri in Città con carichi di erba, fieni, stoppie, pali, legna ed altri generi di raccolti, dovrà dar ragione agli agenti Municipali della legittima provenienza di tali generi, sotto pena di vederseli sequestrati in caso di non giustificata provenienza in iscritto.

A tale effetto è proibito d' ora innanzi a chiunque di vendere sulla pubblica piazza nè altrove, fasci d'erba verde o secca, e gli altri generi in quest' articolo contemplati, se prima non ne abbia giustificata la provenienza.

Art. 125. Tutti i possidenti, affittuarii o massari di beni dovranno annualmente dal principio del mese di gennaio, od in quell' altra epoca, che verrà fissata da pubblico manifesto fare accuratamente distruggere le

talpe, i bruchi, (*gatte*) e possibilmente gli altri insetti nocivi; così far abbruciare i nidi delle secondi in quei modi che soglionsi praticare da' più diligenti agricoltori; non facendosi ciò eseguire incorreranno nell' ammenda non minore di lire cinque, e saranno fatte eseguire tali opere a loro maggiori spese.

Art. 126. Le guardie urbane e campestri sono in generale incaricate di vegliare sulle contravvenzioni che si commettessero agli articoli 733 e 734 del Codice penale ed alle leggi sulla caccia, e di denunciarne i contravventori per l' applicazione delle pene e confische di cui agli articoli 735 e 736 del medesimo.

CAPO SECONDO

Dei furti.

Art. 127. Chiunque non avendo mezzi proprii, vorrà allevare bachi da seta, sarà tenuto a presentarsi preventivamente al Deputato alla polizia Municipale, per riportarne la licenza in iscritto, la quale si concederà mediante prova di mezzi altronde avuti.

CAPO TERZO

Disposizioni generali.

Art. 128. Il Municipio farà vegliare all' osservanza del presente regolamento per mezzo di guardie urbane e campestri, od altri suoi agenti, che nel loro servizio dovranno portare la divisa che loro verrà assegnata.

Art. 129. Ad ogni contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente regolamento di polizia urbana e rurale, che non costituisca delitto, e che manchi di sanzione penale, saranno applicate le pene di polizia di cui all' art. 35 del Codice penale.

Art. 130. Per l' accertamento delle semplici contravvenzioni, per le conciliazioni e trasmissioni al Giudice per la procedura, si osserverà il disposto degli articoli 178, 179 e 180 della legge Comunale 7 ottobre 1848.

Art. 131. Le contravvenzioni potranno accertarsi con deposizioni orali al Sindaco entro le ventiquattro ore da che si saranno scoperte, o con verbali sottoscritti dagli agenti scopritori.

Art. 132. Ogni verbale enuncierà: 1.° il luogo ed il giorno in cui sarà esteso; 2.° cognome, nome e qualità degli scopritori della contravvenzione e dei contravventori; 3.° il luogo, giorno ed ora in cui seguì la contravvenzione, e le circostanze più essenziali ed atte a provarla; 4.° le interrogazioni fatte ai contravventori, e le loro risposte relative alla contravvenzione.

Art. 133. Quando vi siano sufficienti indizii di contravvenzione al presente regolamento, specialmente se si tratta di furti di campagna, il Sindaco potrà autorizzare la introduzione degli agenti Municipali in siti privati, accompagnandoli egli stesso, o facendogli accompagnare da un Consigliere, ovvero dal Commissario di polizia urbana e rurale, e ciò per l'accertamento del fatto.

Art. 134. Gli agenti della polizia urbana possono procedere al sequestro provvisorio delle cose cadenti

in contravvenzione e degli strumenti che hanno servito a commetterla, e farne anche eseguire il trasporto nei locali destinati dal Sindaco, il quale, accertata la contravvenzione, o confermerà il sequestro, o lo scioglierà, mediante deposito o idonea cauzione per parte del contravventore, quando questi sia sconosciuto, fosse anche solvibile.

Art. 135. Per l' osservanza del presente regolamento, saranno civilmente tenute le persone menzionate nell' articolo 1502 del Codice civile pei casi ivi previsti.

Art. 136. In caso di recidiva, a mente dell' articolo 735 del Codice penale comune, il contravventore sarà condannato al doppio della pena in cui sarà incorso per la nuova contravvenzione.

Vi ha recidiva semprecchè, dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà nell' intervallo di un anno dalla data della sentenza, commessa una contravvenzione nel circondario di questa Città.

Art. 137. Il Sindaco provvede alla immediata riparazione di ogni fatto od ommessione in contravvenzione al presente regolamento.

Nel caso, che alcuno si rendesse moroso all' esecuzione delle opere dal Sindaco ordinate, entro quel termine che da questo gli verrà prefisso con apposito avviso scritto, saranno i lavori fatti eseguire dal Sindaco stesso a maggiori spese del contravventore: e la nota di queste sarà resa esecutoria pel rimborso secondo l' art. 167 della legge comunale.

Art. 138. Il montare delle ammende e delle oblazioni per le contravvenzioni al presente regolamento, sarà versato nella Cassa Municipale a senso della legge 12 giugno 1853, salvo poi al Municipio di convertirlo annualmente come crederà del caso.

Art. 139. L' ammenda, in caso di non effettuato pagamento, sarà commutata, giusta il disposto dell' art. 72 del Codice penale, negli arresti col ragguaglio di lire due al giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

Art. 140. Le ingiurie, le minaccie e le violenze contro le guardie e gli agenti Municipali nell' esercizio delle proprie funzioni, e vestiti della loro divisa, saranno punite a termini del Codice penale.

Art. 141. Se le contravvenzioni contemplate nel presente regolamento, venissero commesse da qualsivoglia agente Municipale e dalle guardie campestri, incaricate di prevenirle e denunciarle, la pena sarà del doppio di quella che si applicherebbe ad ogni altro contravventore, salvo pei delitti il disposto dell'art. 726 del Codice penale.

Art. 142. Oltre le contravvenzioni specialmente avvertite in questo regolamento, saranno pur tenuti tutti gli agenti Comunali, ed in ispecial modo le guardie campestri di vigilare sopra qualsivoglia genere di furti di campagna, e di farne rapporto al Sindaco, il quale vi darà quel corso che di ragione.

Art. 143. Col presente regolamento, che comincierà ad essere in vigore quindici giorni dopo la definitiva sua pubblicazione, restano abrogati tutti i provvedimenti di polizia urbana e rurale finora in vigore.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PEL CORPO DELLE GUARDIE URBANE E CAMPESTRI.

CAPO PRIMO

Istituzione del Corpo.

Art. 144. È creato in questo Comune un corpo di guardie urbane e campestri sotto gli ordini del Sindaco, e mediatamente di un Commissario di polizia urbana e rurale e di un Brigadiere. Le guardie poi si dividono in due distinte categorie. Due di esse, col nome di guardie urbane, hanno la sorveglianza esclusiva della Città, per l'esecuzione dei regolamenti di polizia urbana. Le altre dodici, sotto nome di guardie campestri, sono esclusivamente dedicate alla polizia rurale.

I doveri dei funzionari dell'una e dell'altra categoria sono tracciati negli articoli seguenti.

La loro dipendenza e le loro relazioni verso il Sindaco hanno luogo abitualmente verso quello dei vice Sindaci che è specialmente incaricato della polizia Municipale.

Art. 145. Il Commissario comanda ed amministra il corpo delle guardie e tiene il registro generale di tutta l'amministrazione e servizio del corpo.

Il Brigadiere comanda e dirige le guardie sotto gli ordini del Commissario, e ne regge l'uffizio in caso

di vacanza, assenza od impedimento riconosciuto, a meno che il Consiglio Delegato non disponga altrimenti.

Art. 146. La prima guardia, oltre al servizio come guardia, fa le veci di Brigadiere in caso di vacanza, o di lui assenza, od impedimento, ed in ogni altra circostanza particolare in cui ciò dal Sindaco o dal Commissario gli verrà ordinato, ed adempie a quelle particolari incombenze che gli fossero dai medesimi affidate.

Art. 147. Il Commissario invigilerà e farà invigilare sul buon governo delle strade, e delle acque che sono di proprietà o sotto vigilanza del Municipio; terrà registri e trasmetterà al Sindaco gli stati che gli verranno prescritti all'oggetto di far conoscere l'andamento del servizio, ed i suoi risultati. Informerà pure immediatamente il Sindaco di qualunque fatto di qualche rilievo concernente il loro servizio, e trasmetterà allo stesso tutte quelle altre osservazioni che crederà opportune a meglio conseguire lo scopo di questa istituzione.

Art. 148. Il Sindaco comunicherà gli stati, di cui all'articolo precedente, al Consiglio Delegato, ed in ciascuna delle tornate ordinarie, al Consiglio Comunale, e farà una particolare relazione sull'andamento del servizio e sui risultati ottenuti.

Art. 149. Il Commissario avrà il suo ufficio nel Palazzo Civico, e non potrà pernottare fuori del territorio senza il permesso del Sindaco.

Egli vestirà inoltre la qualità di Procuratore Fiscale a termini di legge.

CAPO SECONDO

Nomina e doveri del Commissario, del Brigadiere e delle Guardie Urbane e Campestri.

Art. 150. La nomina del Commissario appartiene al Consiglio Comunale, quella del Brigadiere e delle Guardie spetta al Consiglio Delegato, ad eccezione della prima volta che s' intenderà riservata al Consiglio Comunale. Li medesimi una volta eletti, e prima di entrare in servizio, presteranno giuramento a mani del Giudice Mandamentale, di adempiere fedelmente a tutti gli obblighi a tale qualità annessi, in dipendenza delle relative leggi, e sotto l' osservanza inoltre dei seguenti capitoli.

Art. 151. Il Commissario, il Brigadiere e le Guardie urbane e campestri entreranno in servizio al primo di gennaio di cadun anno, e dureranno in carica finchè non saranno licenziati o rimossi.

La demissione del Commissario sarà pronunciata dal Consiglio Comunale, ed in caso d' urgenza dal Consiglio Delegato; quella del Brigadiere e delle Guardie dal Consiglio Delegato.

Art. 152. Non potranno essere eletti Brigadiere o Guardie coloro che non avranno compito anni venticinque e che siano oltre i quarantacinque, e capi di casa, o se figli di famiglia col consenso dei loro genitori, quali dovranno passare atto di sottomissione con cauzione per la responsabilità dei danni a cui sarebbe tenuto il figlio in tale sua qualità; e non potranno

assolutamente appartenere, nè essere nominati a questo corpo coloro, che avranno subito condanna per ladronecci, furto o truffa o sieno di notoria mala condotta e saranno preferibilmente scelti coloro, che hanno di già prestato un lodevole servizio militare, massime se nell'Arma dei Reali Carabinieri.

Art. 153. Tanto il Brigadiere che le Guardie dovranno assolutamente saper leggere e scrivere, essere di buona condotta, sani, robusti e pienamente atti al loro servizio, e tali riconosciuti da un Ufficiale di Sanità prima della loro nomina.

Art. 154. Nessuno potrà ricevere mancie o regali sotto qualsivoglia pretesto, sotto pena di essere immediatamente sospeso o licenziato, a seconda della gravità del caso, e nella stessa penale incorrerà colui, per colpa del quale non fosse accertato qualche reato od il suo autore, e non venisse trasmesso entro ventiquattro ore l'apposito verbale all'Autorità competente.

Art. 155. Il Corpo delle Guardie avrà armi ed uniforme di servizio e di parata, come viene infra stabilito. Il Municipio provvederà l'uno e le altre.

Tutti dovranno vestire l'uniforme nell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di rinuncia, dimessione o rimozione dovranno restituire il vestiario e le armi. In caso di morte sarà restituito il solo armamento.

Art. 156. Ogni Guardia dovrà sempre avere un fondo di lire cento che sarà depositato presso la Tesoreria Municipale. Qualora non potesse effettuarlo in tutto od in parte al tempo in cui viene messo al servizio, o

fosse in seguito in tutto od in parte distratto nei casi di mancanza di cui all'art. 171, dovrà formarlo e compierlo nel frattempo di mesi quindici al più tardi, colla ritenzione sulla paga di lire sei e centesimi sessantasei al mese.

Art. 157. Al Brigadiere ed alle Guardie essendo affidata la custodia di tutti i fondi siti in questo territorio, s'intende che siano tenuti a guardare tutti i beni si arativi che prativi, vigneti ed altri, con tutti i rispettivi loro raccolti di qualunque sorta, e tutte le piante sì fruttifere che da taglio; ed ogni altra cosa da essi fondi proveniente od adiacente, sotto pena dei danni, siccome qui sotto all'art. 182 verrà stabilito.

Art. 158. Le guardie sono obbligate d'invigilare lungo le ripe della Staffora, se si imprendano opere che possano danneggiare i confrontanti ed il pubblico, sia coll' eseguire piantamenti illegali o atterramento di piante. Sarà inoltre loro stretto dovere di attendere a ciò le strade sì Comunali, che gravate di pubblica o privata servitù, siano conservate nella loro integrità ed in buono stato, e che perciò nessuno col chiudere fossi o non espurgarli, col prolungare le ripe dei campi, o esportando carichi di terra o piantando gelsi, siepi od altro senza la voluta distanza, od in qualunque altro modo, possa ingombrare, occupare o guastare il fondo delle strade stesse, come pure il non permettere che si aprano o si pratichino sentieri a traverso dei fondi. E quando ciò succedesse, le guardie dovranno redigerne il verbale, dandone avviso al proprietario ed al Sindaco, od a chi per esso, il quale

darà le opportune provvidenze perchè vi si metta pronto riparo. Oltre tutto questo le guardie denuncieranno immantinente al Sindaco chiunque contravvenisse al disposto del regolamento di polizia urbana e rurale in vigore in questa Cttà.

Art. 159. Il Commissario, il Brigadiere, le guardie dovranno prestarsi prontamente a semplice richiesta del Sindaco, od in sua assenza di un vice Sindaco ad aiutare l' arma della Milizia Nazionale, dei Carabinieri Reali ed altra in caso di bisogno, sì per il Regio servizio che per la polizia urbana e campestre, particolarmente nel caso di incursione di ladri, come pure in caso d' incendio o di rovina di qualche fabbricato, dovranno prontamente accorrere prestando l' opera loro, ed invigilando che siano rispettate le persone e la roba, con obbligo di riferirne al Sindaco l' accaduto. Sono inoltre tenuti a prestare la loro opera nel disimpegno delle proprie funzioni, ed obblighi loro affidati, senza potersi impiegare in altri lavori per le opere altrui, o consumar tempo in giuochi, caccia od altro, sotto pena di essere ammoniti per una volta, e multati e rimossi in caso di recidiva.

Art. 160. Il servizio delle guardie è personale; potranno solo farsi coadiuvare da altre persone dietro permesso in iscritto dal Sindaco per giusti motivi, ed a tempo determinato.

CAPO TERZO

Della responsabilità delle Guardie.

Art. 161. Le guardie urbane e campestri sono tenute a vegliare sui furti di campagna e sui pascoli abusivi, non che in genere su tutti i fatti punibili contemplati dalla legge di polizia 8 luglio 1854, ed a denunciare i colpevoli al Giudice del Mandamento, a termini dell' art. 9 di detta legge.

Art. 162. Se sarà conosciuto chi ha causato il danno in qualsivoglia modo, o derubando frutti, come grano, melica, uva, fieno, legumi e simili, o esportando altro da essi frutti dipendente, od annesso, come stoppia, erba od altro, o tagliando piante o aprendo nuovi passaggi con bestie o senza, le guardie che trovansi destinate alla custodia dei fondi, su cui occorse il danno, dovranno darne pronto avviso al Brigadiere o Commissario, il quale riferirà al Sindaco indicando il danneggiatore ed i complici, e le qualità del danno causato.

Art. 163. Se non si potrà scoprire chi ha causato il danno, e questo risulti avvenuto per provata negligenza o colpa delle due guardie, nella cui camperia fu arrecato, saranno esse tenute in proprio al pieno risarcimento nella misura che verrà stimato ed accertato il danno da perito o periti eletti dal Comune, al cui estimo dovranno le guardie soggiacere, pagando inoltre l' onorario all' estimatore. In caso di rifiuto per parte delle guardie il Commissario ad instanza del Sin-

daco procederà contro di essi per via giuridica nella stessa guisa che contro il danneggiatore, ed in tal caso, sarà lecito sequestrarne anche il salario, se il loro deposito non bastasse per la compita definizione della vertenza e per il pieno risarcimento oltre le spese.

CAPO QUARTO

Stipendio del Commissario e Salario del Brigadiere e delle Guardie.

Art. 164. Lo stipendio del Commissario resta fissato in L. 1200, il salario del Brigadiere in L 800, quello della prima guardia in L. 650, e quello delle altre guardie in L. 600 per caduna.

I suddetti funzionari possono essere dopo un quinquennio di lodevole servizio rieletti.

Tanto il Brigadiere che il Capo guardia e le guardie, compiuti due quinquennii di continuato lodevole servizio, se vengono rieletti avranno diritto all'aumento di un decimo delle rispettive paghe.

Art. 165. È vietato alle Guardie di tenere bestiame di qualunque sorta, e far valere beni proprii od in affitto, nè per loro, nè per interposte persone.

Art. 166. Ogni quartiere avrà due capanne ad uso delle Guardie campestri. Queste potranno essere chiuse a chiave, ma il Commissario o Brigadiere terrà sempre presso di sè il doppio di detta chiave.

Le capanne verranno costrutte dal Municipio tuttavolta che il Proprietario del fondo su cui dovranno costruirsi non prescelga di provvederla esso in proprio.

Art. 167. Non potranno i Campari allontanarsi sotto alcun pretesto dal territorio della loro guardia.

CAPO QUINTO

Della subordinazione, del servizio, e dell'armamento delle Guardie.

Art. 168. Le Guardie nel loro esercizio non potranno usare violenza di sorta, nemmeno contro i danneggiatori in fragrante, ma dovranno fare intimata di cessare dal danno, di ritenere i frutti rubati, o le bestie trovate a far danno coll'eseguirne immantinenti, o farne eseguire dal danneggiatore la voluta consegna al Sindaco, quale darà le disposizioni in proposito, per quindi procedersi in via legale.

Art. 169. Le Guardie non avranno camperia o quartiere fisso, ma dovranno secondo gli ordini del Commissario o Brigadiere, trasferirsi alternativamente da una camperia all'altra ove saranno permanenti fino a nuovo ordine.

Art. 170. L'intero territorio di questa Città sarà ripartito in sei quartieri o camperie, quali avranno nome proprio, alla cui custodia verranno destinate due Guardie per cadun quartiere.

Art. 171. Le Guardie perchè siano da tutti riconosciute e maggiormente rispettate vestiranno una divisa uniforme, quale consisterà per la piccola tenuta, o di campagna, di *blouse* di rigadino bianco-verde con paramani e bottoni bianchi, pantaloni simili per l'estate,

e d' inverno capotto di panno bigio con pantaloni simili e *blouse* di sotto al capotto, e beretto di fatica portante l'arma del Municipio. La tenuta di parata sarà conforme allo stabilito da questo Consiglio Comunale in sua seduta delli 11 luglio 1855.

L' uniforme è dato gratuitamente dalla Città. Una deliberazione del Consiglio Comunale ne determinerà la durata.

Art. 172. L'armamento per questo corpo sarà dato dal Municipio, esso consisterà in una Carabina da munizione e sua baionetta con fodero, e da portarsi ad un cinturone nero guernito di placca d'ottone portante l'arma del Municipio; saranno inoltre muniti di un corno rattenuto alla persona da cordone verde per chiamarsi l'un l'altro in caso di bisogno. Il Commissario sarà munito di lunga sciabola, il Brigadiere e la prima Guardia avranno oltre la Carabina una sciabola corta.

Art. 173. Le Guardie campestri nel loro servizio dovranno sempre essere munite del detto armamento, e vestiti della loro divisa, senza la quale non potranno mai presentarsi in pubblico, e verrà loro somministrata dal Municipio la necessaria munizione.

CAPO SESTO

Del Commissario, Brigadiere e Capo Guardia.

Art. 174. Il Commissario sarà tenuto di sorvegliare e dirigere il buon andamento del Corpo, distribuen-

done il servizio; invigila sulla moralità, fedeltà e subordinazione de' suoi soggetti; loro dirama gli ordini del Sindaco; provvede acciò siano eseguiti; riferisce al Sindaco sui loro mancamenti; infligge gli arresti non maggiori di giorni tre a' suoi subordinati per mancanze od insubordinazione; riceve dalle Guardie campestri denuncie di contravvenzioni al disposto dei Regolamenti e ne redige gli opportuni verbali.

Art. 175. Sarà obbligo del Brigadiere di tenere un giornale, che gli verrà somministrato a spese del Comune, ove annoterà come avrà distribuito il servizio quotidiano, ed in quale camperia le Guardie saranno destinate, il che eseguirà con chiarezza ed esattezza, acciò non nascano contestazioni in caso di furti o danni arrecati. Questo registro giornale, verrà quotidianamente consegnato al Commissario per essere riportato sul registro principale, ed ogni mese il Commissario renderà ostensivo al Sindaco, od a chi per esso, il suo registro per riconoscerne la buona tenuta, depositandolo alla fine dell'anno nell'Archivio Comunale.

Terrà inoltre un registro in cui annoterà nome e cognome dei danneggiatori, qualità del furto, multe e condanne.

Il Capo-Guardia, oltre alle obbligazioni contratte in un colle altre Guardie, colle quali è responsale in solido dei danni, avvenuti pur sempre per colpa o negligenza provata delle medesime, è tenuto in mancanza del Brigadiere di sorvegliare il servizio di queste in campagna, portandosi ora in un quartiere, ora in un altro, e perlustrando così l'intiero territorio, verificare

U. OF ILL. LIB.

i danni che in qualunque modo vi fossero causati, guidare ed assistere al caso i periti estimatori comunali, loro somministrando quegli schiarimenti e nozioni che potrà, e di cui sarà richiesto.

TABELLA

DELLA INDICAZIONE E CIRCOSCRIZIONE DEI QUARTIERI O CAMPERIE.

Art. 176. La camperia detta della Valle e Alto-Masso ha per confine da levante il torrente Staffora metà preso; da mezzodì i rispettivi confini del nostro territorio con quelli di Rivanazzano e Pontecurone; da ponente la strada Romera metà presa; da null' ora la strada di circonvallazione dalla Città da porta Rossella a Borgo San Pietro sino alla Staffora. Questo quartiere comprenderà le regioni di Santa Maria Bianca, Alto-Masso, Cantarana, Gerlina, Arcone, Morosa, Rosmagna, Pombio, Valle, S. Vittore, Vallazza.

Art. 177. La camperia detta di Pignolo e Vaglio ha per confine da levante e mezzodì la linea del nostro territorio con quello di Codevilla e Retorbido; da ponente la sponda destra della Staffora; da null' ora la strada Romera tendente a Casteggio. Questo quartiere contiene le regioni di Vaglio, Pignolo, Castellina, Geretto, Nubino, Fighetto, Vallerana, Ilaria, Molino delle quattro ruote e Palazzina.

Art. 178. La camperia di Campoferro ha per confine da levante il territorio di Montebello, da mezzodì la strada Romera, da ponente la sponda destra della Staffora, e da null' ora i rispettivi territorii di Pizzale e

Cervesina. Questo quartiere comprende, oltre Campoferro, le regioni Braide, Matura, Campoferro, Priora, Guastasella, Colombaia, Bosco, Borrone.

Art. 179. La camperia d'Oriolo ha per confine da levante la Staffora, da mezzodì la strada di circonvallazione, da Borgo S. Pietro fino a porta Pareto, da ponente la strada Comunale di Cervesina al Cimitero, poscia di Corana fino a Campone, da null'ora i territorii di Corana e S. Gaudenzio. Questo quartiere comprende i territorii della Granella, Granelletta, Cornaggia, Oriolo, Bastardina, Fiorenza, Gervasa e porzione di Torremenapace, Verretto, Olmo, ed Officiala.

Art. 180. La camperia detta delle Cascine e Cascinoni, ha per confine da levante metà di detta strada di Corana e Cervesina; da mezzodì la strada dell'Oropa cominciando dal bivio della strada del Cimitero, quindi la strada vicinale di Frazzolo sino al Lagozzo, poscia la strada della Campeggia fino alla Vallazza, da ponente e null'ora i territori confinanti di Casei, Silvano e Corana. Questo quartiere comprende, oltre le Cascine e Cascinoni, una parte di Torremenapace, Campasso, Molino del Postiglione, Campeggia, Grossa, Folciona, Grisella, Tiberia.

Art. 181. La camperia detta di Medassino ha per confine a levante la strada di Cervesina, a cominciare dal braccio del Cimitero fino a porta Pareto, indi la strada di circonvallazione fino a porta Rossella; da mezzodì la strada Romera di Pontecurone; da ponente i territori di Pontecurone e Casei; da null'ora la strada dell'Oropa, Frazzolo e Campeggia.

Questo quartiere comprende oltre all' abitato di Medassino, la Bell'aria o regione Fornaci, Ciaplina, Rigondello, Capalla, Spagnole, Castagna, Passerina, Vigna lunga e Bussolina.

Visto. Voghera, 28 giugno 1858.

PER IL SINDACO

IL VICE SINDACO

TORTI.

Visto d' ordine di S. Maestà
Sommariva Perno 8 agosto 1858.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

C. CAVOUR.

APPENDICE

ARTICOLI ESTRATTI DALLA LEGGE COMUNALE

7 ottobre 1848.

Art. 163.

Il Sindaco potrà concedere licenze di vendemmie anticipate, quando circostanze speciali lo esigano.

Art. 166.

Appartiene pure al Sindaco:

. . . . . .

4. Di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione degl' incendii, e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli.

5. E generalmente di dare i provvedimenti contingibili, ed urgenti di sicurezza, ed igiene pubblica.

Art 167.

Il Sindaco può far eseguire gli ordini, di cui all'art. precedente, a spese degl' interessati, senza pregiudizio dell' azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente sentito l' interessato, ed è rimessa all' Esattore, che ne fa la riscossione nelle forme, e col privilegio dei regi tributi.

Art. 178.

Per l' accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la

deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco di uno degli agenti giurati del Comune, o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati negli articoli 44 e 45 del Codice di procedura criminale.

Art. 179.

Sì prima, che dopo la detta deposizione il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa, onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esiste parte lesa, il contravventore sarà ammesso a far obblazione per l'interesse pubblico.

L'obblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 180.

Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo precedente saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno provvedimento al Giudice che ne spedirà ricevuta.

ARTICOLI ESTRATTI DAL CODICE PENALE.

Art. 35.

Le pene di polizia sono:

Gli *arresti;*

L'*ammenda.*

Art. 56.

L' ammonizione può anche essere aggiunta alle pene di polizia: essa avrà luogo anche sola, avuto riguardo alla qualità del reato.

Art. 72.

La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

L' ammenda parimente nel caso di non effettuato pagamento è commutata negli arresti col ragguaglio di lire due per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

Art. 717.

Chiunque avrà traslocato ovvero dolosamente amosso termini od alberi di confine, sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

Art. 718.

Coloro che senza titolo alcuno avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti:

Sia tagliando od abbattendo o scavando in qualunque luogo si trovino alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire;

Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;

Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi;

Sia appianando, o colmando fossi o canali;

Incorreranno nelle pene seguenti:

Se il danno eccede cento lire, la pena sarà del carcere per un tempo non minore di tre mesi;

Se non supera un tale valore, la pena sarà egualmente del carcere estensibile a sei mesi.

Alla pena del carcere si aggiungerà in amendue i casi una multa che non sarà minore della metà, nè maggiore del triplo del danno arrecato.

Colle stesse pene sono puniti i colpevoli di ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, tanto ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, quanto ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, e fuori dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli.

Art 719.

Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle strade, nelle piazze pubbliche, nei pubblici giardini o passeggi, oltre la multa stabilita nel precedente articolo, la pena del carcere non sarà minore di un mese se il danno non eccede lire cento, e non sarà minore di sei mesi qualora ecceda tale somma.

Le stesse pene saranno applicate nei casi in cui i reati enunciati nell'art. 718 fossero commessi di notte, oppure in odio di un pubblico funzionario, e per ragione della sua carica.

Art. 726.

Se i delitti contemplati nel presente capo sono stati commessi da guardie campestri, da guardaboschi o da

qualunque altro pubblico agente incaricato di impedirli o prevenirli, la pena del carcere, quando siavi luogo, sarà applicata al colpevole in modo che nella sua durata superi di un mese almeno od al più di un terzo quella più grave, che sarebbe applicata ad ogni altro colpevole dello stesso delitto, con che però non ecceda mai il *maximum* della stessa pena.

Art. 732.

Cadono in contravvenzione:

. . . . . .

3. Coloro che nelle città, borghi e villaggi, dalle logge, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade scaricano per giuoco archibugi, pistole od altri strumenti simili, o lanciano pietre;

. . . . . .

8. Coloro che vendono commestibili o bevande alterate, guaste o corrotte, quantunque non atte a produrre l'effetto di quelle di cui negli articoli 429 e 430.

. . . . . .

11. Coloro che usano pesi o misure differenti da quelle stabilite dalla legge, e coloro che ritengono falsi pesi o false misure anche senza farne uso nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, sulle fiere o sui mercati.

Art. 733.

Cadono in contravvenzione:

1. Coloro che gettando imprudentemente checchessia sulle pubbliche strade od in altri luoghi di passaggio offendono o lordano le persone;

2. Coloro che usano contro le persone vie di fatto o minaccie, od impugnano armi contro di esse, quando tali atti non costituiscono per sè un crimine o delitto;

3. Coloro che non provocati facciano ad altri un'ingiuria non annoverata fra i crimini o delitti, od ancorchè provocati eccedano i limiti della provocazione;

4. Coloro che trovando un fanciullo abbandonato e smarrito non lo conducono o non lo portano al Sindaco del luogo più vicino od all'uffiziale di polizia, salve le pene maggiori nei casi previsti dall'art. 549.

Art. 734.

Cadono in contravvenzione:

1. Coloro che lanciano pietre od altri corpi od immondizie nei giardini o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri o dei pubblici edifizi, o vi fanno appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza;

2. Coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie:

Cessa la contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altri che di colui che passa nell'altrui fondo;

3. Coloro che senza la dovuta permissione e fuori delle circostanze indicate negli articoli 673 e 674 colgono e mangiano sul luogo stesso frutti appartenenti ad altri, ovvero spigolano, rastrellano o raspollano nei campi altrui non ancora spogliati affatto dalla ricolta;

4. Coloro che avranno occasionato la morte o ferita di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi, o che avranno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione o carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci.

Art. 735.

Le pene delle contravvenzioni sono quelle menzionate negli articoli 35 e 56 del presente Codice, ed il Giudice potrà, secondo le circostanze, applicarle tanto unitamente che separatamente.

In caso di recidiva il contravventore sarà condannato al doppio della pena in cui sarà incorso per la nuova contravvenzione.

Vi ha recidiva semprecchè dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà nell' intervallo di un anno dalla data della sentenza commessa un' altra contravvenzione nel distretto della stessa provincia.

Art. 736. Sono inoltre confiscate:

1. Le armi indicate sotto il n.° 3 dell' art. 732 e quelle di cui nel n.° 2 dell' art. 735.

2. I commestibili e le bevande enunciate al n.° 8 del medesimo articolo, quando appartengono al venditore od a colui che ne fa spaccio;

3. I pesi e le misure di cui al n.° 11 dell' art. 732, ed in generale le cose che formano il soggetto della contravvenzione, e qualunque strumento che abbia servito a commetterla.

ARTICOLI ESTRATTI DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Art. 44.

La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove e di rimetterne gli autori e i complici ai Tribunali incaricati di giudicarli: essa verrà esercitata sotto l'autorità de' Magistrati e dei Tribunali e secondo le regole qui appresso stabilite:

1. Dalle Guardie Campestri e dagli Agenti di polizia;

2. Dagli Uffiziali e dai Bass' Uffiziali de' Carabinieri Reali, dai Commissari di polizia, dai Sindaci e da chi ne fa le veci;

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi Superiori, il tutto secondo gli speciali regolamenti che lo riguardano.

3. Dai Giudici di Mandamento;

4. Dagli Assessori Istruttori;

Gli Uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei numeri 2, 3 e 4 avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

Art. 45.

Le Guardie Campestri considerate come Uffiziali di polizia giudiziaria sono incaricate, ciascuna nel distretto assegnatole, di ricercare ed accertare i delitti e le con-

travvenzioni che avranno recato danno alle proprietà rurali.

Gli Agenti di polizia dovranno ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica, come anche accertare quelle di azione privata, quando esse siano state denunziate dalla parte offesa o danneggiata.

ARTICOLO ESTRATTO DAL CODICE CIVILE.

Art. 1502.

Ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali debb' essere garante, o colle cose che ha in propria custodia:

Il padre, l' avo, o la madre sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori con essi abitanti nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta risponsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

INDICE

Parte Prima. — *Polizia Urbana.*

Capo 1. Polizia degli abitati, delle contrade, dei vicoli e dei luoghi pubblici e privati, art. 1. . . . . pag. 5
» 2. Dello smercio dei cibi e delle bevande, art. 27 . . . . . » 12
» 3. Conservazione e sgombro delle contrade, delle piazze ed altri luoghi pubblici, art. 41 . . . . . » 15
» 4. Sicurezza delle persone e delle cose, art. 64 . . . . . » 20
» 5. Degli incendi, art. 81 . . . . » 23
» 6. Dei mercati, art. 91 . . . . . » 25
» 7. Dei Mediatori, Pesatori, Brentadori e Facchini, art. 93 . . . . . » id.
» 8. Disposizioni diverse, art. 101 . . » 29

Parte Seconda. — *Polizia Rurale.*

Capo 1. Dei danni e guasti alle proprietà sì pubbliche che private, art. 114 . » 33
» 2. Dei furti, art. 127 . . . . . » 37
» 3. Disposizioni generali, art. 128 . » id.

PARTE TERZA. — *Regolamento disciplinare pel Corpo delle Guardie Urbane e Campestri.*

Capo 1. Istituzione del Corpo, art. 144 . » 41
» 2. Nomina e doveri del Commissario, del Brigadiere e delle Guardie Urbane e Campestri, art. 150 . . . . » 43
» 3. Della responsabilità delle Guardie, art. 161 . . . . . » 47
» 4. Stipendio del Commissario e salario del Brigadiere e delle Guardie, art. 164 . . . . . » 48
» 5. Della subordinazione, del servizio, e dell'armamento delle Guardie, art. 168 . . . . . » 49
» 6. Del Commissario, del Brigadiere e del Capo-Guardia, art. 174 . . » 50
Tabella delle indicazioni e circoscrizioni dei quartieri o camperie, art. 176 » 53
Appendice . . . . . » 57

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104212375